

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO, PER OGNI LOTTO, AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI DI RICONDIZIONAMENTO DI TENDE CAMPALI PER LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE - ID 2820

Si comunica che la Consip S.p.A. con il presente documento ha provveduto a fornire chiarimenti alle sole richieste di informazioni complementari sulla documentazione di gara, ai sensi dell’art. 88, comma 3, del Codice. Ne consegue che non è stato riprodotto – e, pertanto, non sarà oggetto di riscontro – tutto ciò che non rientra nell’ambito di applicazione della predetta previsione normativa.

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it

CHIARIMENTI

1. Domanda

Al “punto 1 – Relazione descrittiva” del Capitolato Tecnico, è riportato che l’Accordo Quadro può essere utilizzato secondo le condizioni e le modalità disciplinate nel presente Capitolato Tecnico da parte:

A) di tutte le componenti e le **Strutture Operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile** (di cui al D.lgs n. 1/2018 e s.m.i.) per le attività di ricondizionamento delle tende da campo utilizzate durante lo stato di emergenza deliberato a seguito del verificarsi di eventi calamitosi di rilievo nazionale (art. 7 co. 1 lett. c del D.lgs n. 1/2018 e s.m.i.), finanziate mediante utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali;

B) dal solo **Dipartimento Nazionale della Protezione Civile** per le attività di ricondizionamento in via ordinaria del proprio parco tende - anche in assenza di deliberazione dello stato di emergenza.

Quesito 1: in merito al punto A) si chiede conferma se sono interessate tutte le Amministrazioni che rientrano nella descrizione “strutture operative del servizio nazionale della protezione civile (di cui al D.lgs n. 1/2018 e s.m.i.)”. Dette Amministrazioni con quali modalità saranno messe al corrente dell’Accordo Quadro?

Quesito 2: in merito al punto B) si chiede conferma se il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile può utilizzare l’Accordo Quadro anche in assenza dello stato di emergenza e quindi per tutto il periodo in cui questo è aperto.

Risposta

In merito al quesito 1), si conferma che gli Ordini di Acquisto potranno essere emessi da tutte le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile di cui al D.lgs n. 1/2018 e s.m.i.; oggetto degli Ordini di Acquisto potranno essere le sole tende utilizzate dai summenzionati enti durante lo stato di emergenza deliberato a seguito del verificarsi di eventi calamitosi di rilievo nazionale (art. 7 co. 1 lett. c del D.lgs n. 1/2018 e s.m.i.). Si precisa che, come descritto al paragrafo 5.3 del Capitolato Tecnico, l’emissione di qualsiasi Ordine di Acquisto deve essere preventivamente autorizzata dal Dipartimento della Protezione Civile, per il tramite del Coordinatore dell’Accordo Quadro.

In occasione del verificarsi dell'evento emergenziale, sarà cura del Dipartimento della Protezione Civile mettere al corrente le componenti e le strutture operative coinvolte nell'emergenza stessa, con le modalità che riterrà più opportune, della possibilità di adesione all' Accordo oggetto della presente procedura.

In merito al quesito 2), si conferma.

2. Domanda

Nel medesimo paragrafo è riportato: "Per ogni lotto almeno l'80% del valore del massimale è destinato alle attività di cui alla lettera A) e pertanto le attività di ricondizionamento di cui alla lettera B) non potranno quindi superare il 20% del valore di ogni lotto."

Quesito: cosa si intende per 'valore di ogni lotto? La domanda nasce dal fatto che, qualora non si verificasse lo "stato di emergenza", non è chiaro quale sia la quota che può essere utilizzata dal Dipartimento di protezione Civile. Confermate il 20% dell'Importo totale a base di gara ossia di € 10.000.000,00 (+ 20% per ulteriori opzioni + Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento)?

Risposta

Si conferma. Il Dipartimento della Protezione Civile può utilizzare l'Accordo Quadro anche in assenza di deliberazione dello stato di emergenza, per le attività di ricondizionamento in via ordinaria del proprio parco tende, fino a un importo massimo, per ciascun lotto, pari al 20% del valore globale stimato del lotto stesso, determinato secondo quanto rappresentato nella tabella n. 4 del par. 3.2 del Capitolato d'Oneri.

3. Domanda

Nel Capitolato Tecnico al paragrafo "5.1 Termini per l'esecuzione degli Ordini di Acquisto" sono riportate nel dettaglio le tempistiche delle attività (Fase 1 e Fase 2).

Quesito: visto quanto indicato nella Tabella 1 elenco fasi in merito al giorno 1 e al giorno 2 si richiedono chiarimenti in funzione delle tempistiche da rispettare per le successive attività, ciò nasce dalla eventualità che l'aggiudicatario, al momento della ricezione degli Ordini di Acquisto da parte delle Amministrazioni, potrebbe essere impegnato con attività già programmate relative a contratti in essere con altri clienti potendo quindi risultare impossibilitato, per motivi logistici, a ricevere il materiale. Si richiede la possibilità di valutare, congiuntamente con le eventuali Amministrazioni, un calendario per ricezioni materiali.

Risposta

Ferme restando le disposizioni del Capitolato Tecnico in merito alle modalità e alle tempistiche previste per la presa in carico delle tende oggetto del singolo Ordine, si precisa che nel caso di trasporto a carico del Fornitore, il ritiro delle tende dovrà essere effettuato entro 10 giorni consecutivi dalla ricezione dell'Ordine di Acquisto, salvo diverso accordo tra le parti. (rif. Par. 7.5 del capitolato Tecnico). Pertanto, è già prevista la facoltà di accordarsi su una differente tempistica.

Qualora invero il trasporto sia svolto direttamente dall'Amministrazione, i tempi della consegna delle tende non sono determinati nella *lex specialis* ma dipendono dalla organizzazione logistica della amministrazione stessa e dalla disponibilità del DEC (coinvolto in prima persona nella fase 1).

4. Domanda

Sul Capitolato d'Oneri al primo paragrafo 'Premesse' viene riportato che "La durata del procedimento è pari a 5 (cinque) mesi, più un mese per eventuale anomalia a decorrere dalla pubblicazione del Bando nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (nel seguito BDNCP)."

Quesito: cosa si intende per 5 mesi?

Risposta

Secondo l'Allegato I.3 del Codice degli Appalti, il termine per la conclusione di una procedura di gara condotta secondo il criterio del minor prezzo è pari a cinque mesi.

Il termine decorre dalla pubblicazione del bando di gara fino all'aggiudicazione alla miglior offerta e ove la stazione appaltante debba effettuare la procedura di verifica dell'anomalia, il termine sopraindicato è prorogato per il periodo massimo di un mese.

5. Domanda

In riferimento a quanto previsto al par. 5.1 del Capitolato Tecnico, con particolare riguardo alle tempistiche delle Fasi 1 e 2 e all'applicazione delle penali di cui al par. 9, si chiede di chiarire quanto segue. Considerato che:

- la Fase 1 deve essere svolta "compatibilmente con le disponibilità del DEC";
- la Fase 2 decorre dall'approvazione della Scheda Lavori da parte dell'Amministrazione;
- la verifica di conformità è anch'essa subordinata alle disponibilità del DEC;

Quesito: si chiede di confermare se, in caso di ritardi imputabili all'Amministrazione (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: indisponibilità del DEC per l'avvio o la conclusione della Fase 1, ritardo nell'approvazione della Scheda Lavori, ritardo nell'effettuazione della verifica di conformità), i termini contrattuali per l'esecuzione delle successive fasi debbano intendersi conseguentemente differiti, senza applicazione di penali a carico del Fornitore. In particolare, si chiede di chiarire se il decorso dei termini debba intendersi automaticamente riallineato al verificarsi degli eventi sopra indicati, trattandosi di attività non dipendenti dalla volontà o dalla responsabilità del Fornitore.

Risposta

Si conferma. Le penali n. 3 (mancato rispetto della data fissata per la conclusione del controllo preliminare della tranche - Fase 1), n. 4 (mancato rispetto della data fissata per la conclusione del servizio di ricondizionamento delle tende - Fase 2) e n. 5 (mancato rispetto della data di inizio della verifica di conformità)

[Procedura aperta per l'affidamento di un accordo quadro, per ogni lotto, avente ad oggetto i servizi di ricondizionamento di tende campali per la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione Civile - ID 2820](#)

Chiarimenti

Classificazione Consip: Ambito Pubblico

di cui al par. 9 del Capitolato Tecnico prevedono che le stesse saranno applicate solo laddove il ritardo rispetto ai termini previsti non sia imputabile *“all’Amministrazione, al DEC o a causa di forza maggiore”*.

Si precisa che, con riferimento ai tempi di conclusione della Fase 2, è prevista anche la possibilità di allungamento degli stessi, previa richiesta motivata da parte del Fornitore approvata dal DEC (rif. Par. 5.1 del Capitolato Tecnico).

Si chiarisce che, nei casi sopra citati, i termini potranno intendersi automaticamente riallineati purché sia data opportuna evidenza della variazione tramite strumenti adeguati quali pec o verbali.

6. Domanda

In relazione a quanto previsto nella sezione 9 del contratto, dove si stabiliscono penali per la mancata reperibilità del Responsabile del Contratto e per il ritardo nella comunicazione del nominativo di un nuovo incaricato, chiediamo un chiarimento operativo.

Quesito : Considerando la possibilità di eventi non prevedibili e indipendenti dalla nostra volontà (ad esempio indisponibilità improvvisa del Responsabile per cause di forza maggiore), al fine di evitare l'applicazione di penali non dovute a nostre responsabilità, si chiede di poter comunicare fin da subito la nomina del Responsabile del Contratto e di un Secondo Responsabile alternativo. In questo modo, in caso di indisponibilità del primo, il secondo incaricato potrà intervenire senza ritardi, garantendo la continuità del servizio e scongiurando l'applicazione di penali ingiustificate.

Risposta

Al par. 4 del Capitolato Tecnico “Struttura Organizzativa” si precisa che, alla stipula dell’Accordo Quadro, il Fornitore deve indicare il nominativo e i relativi riferimenti (numero di telefono, indirizzo di posta elettronica e pec) del Responsabile del contratto e dei suoi eventuali sostituti. Pertanto, nulla osta all’indicazione di più incaricati.

7. Domanda

In relazione a quanto previsto nella sezione 9 del contratto, dove si stabiliscono penali per la mancata reperibilità del Responsabile del Contratto e per il ritardo nella comunicazione del nominativo di un nuovo incaricato, chiediamo un chiarimento operativo.

Quesito : Considerate le rilevanti sanzioni previste in caso di mancata reperibilità e al fine di snellire le comunicazioni operative, evitando eventuali mancate risposte a chiamate provenienti da numerazioni non riconoscibili, si chiede che, al momento dell’emissione dell’Ordine Diretto di Acquisto (ODA), venga tempestivamente comunicato all’Operatore Economico aggiudicatario il nominativo del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), unitamente al relativo recapito telefonico di riferimento.

Si chiede altresì che tutte le comunicazioni telefoniche inerenti all’esecuzione contrattuale e qualsiasi richiesta operativa avvengano esclusivamente tramite tale utenza telefonica ufficialmente comunicata.

Risposta

Al paragrafo 5.3.5. del Capitolato Tecnico si precisa che il Modulo di Ordine di Acquisto deve riportare, tra le altre informazioni, il nominativo del Responsabile Unico del Progetto e del Direttore dell'Esecuzione nonché il nominativo e i recapiti della persona indicata come punto di contatto (cellulare, e-mail). Pertanto, il nominativo del DEC viene comunicato contestualmente all'emissione dell'ODA, tramite il Modulo di Ordine di Acquisto che costituisce un allegato obbligatorio dell'ODA stesso.

Laddove non diversamente specificato negli atti di gara, nulla vieta che le comunicazioni avvengano secondo le modalità prospettate nel quesito.

8. Domanda

Si chiede conferma.

Con riferimento al paragrafo 7.5 del Capitolato Tecnico – Trasporto delle tende, e in particolare alla previsione secondo cui “Il Fornitore si impegna a effettuare il ritiro delle tende, qualora richiesto, entro 10 giorni consecutivi dalla ricezione dell’Ordine di Acquisto, salvo diverso accordo tra le parti”, si chiede un chiarimento interpretativo.

Quesito : Considerato che il servizio di ritiro/consegna può essere effettuato dal Fornitore che se non dotato di propri mezzi sarà obbligato a ricorrere a operatori di trasporto terzi, e che la pianificazione del trasporto è subordinata alla disponibilità dei mezzi e dei vettori nel periodo di riferimento, si chiede di confermare se la previsione “salvo diverso accordo tra le parti” consenta, in presenza di motivate esigenze organizzative o operative non imputabili al Fornitore, di concordare un termine di ritiro diverso dai 10 giorni consecutivi, senza applicazione delle penali previste dal Capitolato.

Risposta

Si conferma.

Divisione Sourcing Energia, Lavori e
Immobili
La Responsabile
(Ing. Simona Petetta)
